Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



II Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 34
del 20 agosto 2003

S.S. N. 11

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 26 agosto 2003 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 2325.

Recepimento dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e, in particolare, l'articolo 17, riguardante denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti, e l'articolo 18, concernente le autorizzazioni per l'inizio dei lavori riguardanti le costruzioni nelle zone sismiche;

VISTA la legge 10 dicembre 1981, n. 741, riguardante la vigilanza sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico;

VISTA la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 e, in particolare, l'articolo 2, riguardante le opere soggette a comunicazione - denuncia, e l'articolo 3, riguardante le opere soggette a verifica tecnica;

VISTO il Regolamento di esecuzione della medesima legge approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0164/Pres. del 5 aprile 1989, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 27 aprile 1989;

VISTO l'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale compete allo Stato l'approvazione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

RICORDATO che le Regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'individuazione delle zone sismiche, alla formazione a all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone sulla base dei criteri emanati dallo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettera g) della medesima norma;

VISTA l'Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, emanata, nelle more dell'espletamento dei compiti di cui al sopra citato articolo 93, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, Supplemento ordinario n. 72, e concernente i «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche», con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento delle medesime zone, corredati da una classificazione sismica dei Comuni italiani;

CONSIDERATO come evidenziato all'articolo 1 dell'Ordinanza che il provvedimento è stato assunto in considerazione del carattere di urgenza per fornire una mappa aggiornata del rischio sismico rispetto alla precedente riclassificazione, che risale al 1982, nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui alla competenza statale (articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 112/1998), ferme restando le competenze della Regione e degli Enti locali di cui all'articolo 94, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 112/1998.

RICORDATO che ai fini della predisposizione dell'Ordinanza sono stati acquisiti sia l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia l'avviso del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si è espresso in conformità;

RILEVATO in tal senso che l'Ordinanza prevede il rinvio della piena applicazione delle competenze statali e regionali previste nel decreto legislativo 112/1998 alla realizzazione di una nuova mappa di pericolosità di riferimento a scala nazionale che soddisfi integralmente i criteri della riclassificazione definiti all'allegato 1 e che lo Stato si impegna a realizzare entro 12 mesi (allegato 1 - criteri per la riclassificazione - punto 4 - aggiornamenti - lettera m);

VISTA la nota esplicativa dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, emessa in data 4 giugno 2003 dal Dipartimento della protezione civile - Servizio sismico nazionale;

PRESO ATTO dell'errata corrige all'Ordinanza 3274 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 157 in data 9 luglio 2003, che incideva profondamente sulla portata dell'Ordinanza stessa;

PRESO ATTO del comunicato del Ministero della giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003, con il quale è stata annullata l'errata-corrige del 9 luglio 2003;

ATTESO CHE, in sede di prima applicazione dell'Ordinanza, e sino ad una decisione della Regione ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 112/1998 sopra citato e dell'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001, le zone sismiche del territorio regionale, secondo quanto riportato al punto 3, lettera i) dell'allegato 1 all'Ordinanza, devono intendersi individuate sulla base del documento «Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale», allegato A alla Ordinanza medesima;

RICORDATO che l'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia con deliberazione n. 1037 del 17 aprile 2003 ha approvato lo schema di convenzione finalizzato all'affidamento dell'incarico da parte della Direzione regionale della protezione civile, all'OGS di Trieste, all'Università degli studi di Trieste ed all'Università degli studi di Udine, per la riclassificazione sismica del territorio regionale da attuarsi in un arco di tempo di 3 anni;

IN ATTESA di procedere all'adeguamento della normativa regionale di settore;

PRESO ATTO che la presente deliberazione è stata trasmessa alle Direzioni regionali interessate ai sensi della circolare 4, prot. 7488/SG del 3 maggio 2001;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Di prendere atto dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8 maggio 2003, di seguito denominata «Ordinanza», riguardante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismica» e del suo contenuto in merito all'approvazione dei «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - Individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone», e delle connesse «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici», «Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti» e «Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni».

Art. 2

Di prendere atto che, secondo quanto riportato nella nota del Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2003, la data di entrata in vigore dell'Ordinanza coincide con quella di pubblicazione della medesima sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il giorno 8 maggio 2003.

Art. 3

Di prendere atto che, in sede di prima applicazione e per effetto di quanto riportato al punto 3, lettera i) dell'allegato 1 all'Ordinanza in merito alla individuazione delle zone sismiche, si applicano le previsioni in essa riportate sino a diversa determinazione regionale, che potrà avvenire con la tolleranza prevista dai punti 2, lettera d) e 3, lettera l) dell'allegato 1 all'Ordinanza, e che pertanto i Comuni dichiarati sismici con il relativo grado di sismicità sono quelli di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, individuati altresì dalla cartografia annessa.

Art. 4

Di non introdurre l'obbligo della progettazione antisismica in zona 4, nell'esercizio della facoltà stabilita dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 dell'Ordinanza, riservandosi di provvedervi eventualmente in un momento successivo, anche in relazione alla riclassificazione sismica del territorio del Friuli Venezia Giulia affidata dalla Direzione regionale della protezione civile all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, all'Università degli studi di Trieste, Dipartimento di scienze geologiche ambientali e marine e all'Università degli studi di Udine, Dipartimento di georisorse e territorio, nonché in relazione ed alla nuova mappatura che sarà predisposta entro un anno dall'Ordinanza, come specificato al punto 4 dell'allegato 1 all'Ordinanza stessa, in quanto non sono stati indicati nell'Ordinanza criteri ed indirizzi tecnico-applicativi finalizzati ad accertare le conseguenze delle scelte sulla sicurezza delle persone.

Art. 5

Di richiamare e far proprie le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 dell'Ordinanza, e di stabilire quanto segue:

a) per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati dagli Enti competenti, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti;

b) i lavori si intendono iniziati quando ricorrono gli elementi di cui all'articolo 85, comma 5 della legge regionale 52/1991;

c) per progetti già approvati si intendono quelli preliminari così come definiti dall'articolo 8 della legge regionale 14/2002;

d) per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti;

e) in tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'Ordinanza, la progettazione, potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica, con la possibilità, per non oltre diciotto mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche previgenti, come di seguito specificato:

   - nelle zone sismiche 1 e 2, per 18 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza, possono essere applicate le norme tecniche previgenti o le nuove norme tecniche trascorsi i quali vigeranno solamente quelle nuove;
   - nella zona 3 possono essere applicate o meno le norme tecniche previste per le zone sismiche, e, in caso affermativo, può essere applicata in al-

ternativa la vecchia o la nuova normativa, per 18 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza, trascorsi i quali vige solamente la nuova;

f) la scelta effettuata dovrà essere dichiarata dal progettista nell'asseverazione a corredo della comunicazione-denuncia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27/1988.

Art. 6

Di stabilire che per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché per gli edifici e per le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, la progettazione dovrà in ogni caso essere conforme, con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del presente atto di recepimento dell'Ordinanza, a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica e dalle norme tecniche approvate con l'Ordinanza stessa.

Art. 7

Di precisare che, per quanto di competenza regionale, in sede di prima applicazione, gli edifici e le opere che presentano le caratteristiche di cui sopra devono intendersi quelli riportati all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 27/1988, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0164/Pres. del 5 aprile 1989 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 27 aprile 1989.

Art. 8

Di precisare altresì che:

a) è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza e sulla base del programma che sarà elaborato secondo quanto previsto al successivo articolo 10, degli edifici indicati al precedente articolo 7;

b) le verifiche di cui al punto a) dovranno essere effettuate entro cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 dell'Ordinanza;

c) nelle zone sismiche delimitate con D.M. 11 gennaio 1982 non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma per le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente alla data del medesimo decreto.

Art. 9

Le Amministrazioni pubbliche sono invitate a tenere in considerazione la necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui al precedente articolo 7 nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 10

La Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici è incaricata di elaborare, d'intesa con la Direzione regionale della protezione civile, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza, e di fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di edifici ed opere rispetto a quanto previsto dalle norme.

Art. 11

La verifica sull'osservanza delle norme tecniche relative alle costruzioni nelle zone sismiche di cui all'Ordinanza è esercitata dalle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici con le modalità e gli effetti di cui alla legge regionale n. 27/1988.

Art. 12

In fase di prima applicazione di quanto disposto all'articolo precedente, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31/1995, la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Gorizia si avvale, con le modalità indicate nella norma medesima, della Commissione tecnica provinciale costituita presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Udine.

Art. 13

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

ALLEGATO 1

Nuova classificazione sismica del territorio del Friuli-Venezia Giulia

(Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003 pubblicata sulla G.U. n.72 del 8 maggio 2003)

UDINE e provincia

Codice ISTAT	COMUNE	Categoria secondo la classificazione precedente D.M. 11 gennaio 1982	Nuove zone sismiche ai sensi dell'Ordinanza 3274
06030001	Aiello del Friuli	N.C.	3
06030002	Amaro	I	1
06030003	Ampezzo	I	1
06030004	Aquileia	N.C.	4
06030005	Arta Terme	I	1
06030006	Artegna	I	1
06030007	Attimis	II	2
06030008	Bagnaria Arsa	N.C.	3
06030009	Basiliano	II	2
06030010	Bertiolo	II	2
06030011	Bicinicco	N.C.	3
06030012	Bordano	I	1
06030013	Buia	I	1
06030014	Buttrio	II	2
06030015	Camino al Tagliamento	II	2
06030016	Campoformido	II	2
06030017	Campolongo al Torre	N.C.	3
06030018	Carlino	N.C.	3
06030019	Cassacco	II	2
06030020	Castions di Strada	N.C.	3
06030021	Cavazzo Carnico	I	1
06030022	Cercivento	I	1
06030023	Cervignano del Friuli	N.C.	4
06030024	Chiopris - Viscone	N.C.	3
06030025	Chiusaforte	I	1
06030026	Cividale del Friuli	II	2
06030027	Codroipo	II	2
06030028	Colloredo di Monte Albano	II	2
06030029	Comeglians	II	2
06030030	Corno di Rosazzo	II	2
06030031	Coseano	II	2
06030032	Degnano	II	2
06030033	Dogna	I	1
06030034	Drenchia	II	2
06030035	Enemonzo	I	1
06030036	Faedis	II	2
06030037	Fagagna	II	2
06030038	Fiumicello	N.C.	4
06030039	Flaibano	II	2
06030040	Forni Avoltri	II	2
06030041	Forni di Sopra	II	2
06030042	Forni di Sotto	I	1
06030043	Gemona del Friuli	I	1
06030044	Gonars	N.C.	3
06030045	Grimacco	II	2
06030046	Latisana	N.C.	3
06030047	Lauco	I	1
06030048	Lestizza	II	2
06030049	Lignano Sabbiadoro	N.C.	4
06030050	Ligosullo	I	1
06030051	Lusevera	I	1

ALLEGATO 1

06030052	Magnano in Riviera	I	1
06030053	Majano	I	1
06030054	Malborghetto Valbruna	II	2
06030055	Manzano	II	2
06030056	Marano Lagunare	N.C.	4
06030057	Martignacco	II	2
06030058	Mereto di Tomba	II	2
06030059	Moggio Udinese	I	1
06030060	Moimacco	II	2
06030061	Montenars	I	1
06030062	Mortegliano	II	2
06030063	Moruzzo	II	2
06030064	Muzzana del Turgnano	N.C.	3
06030065	Nimis	I	1
06030066	Osoppo	I	1
06030067	Ovaro	I	1
06030068	Pagnacco	II	2
06030069	Palazzolo dello Stella	N.C.	3
06030070	Palmanova	N.C.	3
06030071	Paluzza	I	1
06030072	Pasian di Prato	II	2
06030073	Paularo	I	1
06030074	Pavia di Udine	N.C.	3
06030075	Pocenia	N.C.	3
06030076	Pontebba	I	1
06030077	Porpetto	N.C.	3
06030078	Povoletto	II	2
06030079	Pozzuoto del Friuli	II	2
06030080	Pradamano	II	2
06030081	Prato Carnico	II	2
06030082	Precenicco	N.C.	3
06030083	Premariacco	II	2
06030084	Preone	I	1
06030085	Prepotto	II	2
06030086	Pulfero	II	2
06030087	Ragogna	I	1
06030088	Ravascletto	II	2
06030089	Raveo	I	1
06030090	Reana del Roiale	II	2
06030091	Remanzacco	II	2
06030092	Resia	I	1
06030093	Resiutta	I	1
06030094	Rigolato	II	2
06030095	Rive d'Arcano	II	2
06030096	Rivignano	N.C.	3
06030097	Ronchis	N.C.	3
06030098	Ruda	N.C.	4
06030099	San Daniele del Friuli	II	2
06030100	San Giorgio di Nogaro	N.C.	3
06030101	San Giovanni al Natisone	II	2
06030102	San Leonardo	II	2
06030103	San Pietro al Natisone	II	2
06030104	Santa Maria la Longa	N.C.	3
06030105	San Vito al Torre	N.C.	3
06030106	San Vito di Fagagna	II	2
06030107	Sauris	II	2
06030108	Savogna	II	2
06030109	Sedegliano	II	2
06030110	Socchieve	I	1
06030111	Stregna	II	2
06030112	Sutrio	I	1
06030113	Taipana	I	1
06030114	Talmassons	II	2
06030115	Tapogliano	N.C.	3
06030116	Tarcento	I	1

ALLEGATO 1

Codice ISTAT	COMUNE	Categoria secondo la classificazione precedente D.M. 11 gennaio 1982	Nuove zone sismiche ai sensi dell'Ordinanza 3274
06030117	Tarvisio	II	2
06030118	Tavagnacco	II	2
06030119	Teor	N.C.	3
06030120	Terzo d'Aquileia	N.C.	4
06030121	Tolmezzo	I	1
06030122	Torreano	II	2
06030123	Torviscosa	N.C.	4
06030124	Trasaghis	I	1
06030125	Treppo Carnico	I	1
06030126	Treppo Grande	I	1
06030127	Tricesimo	II	2
06030128	Trivignano Udinese	N.C.	3
06030129	Udine	II	2
06030130	Varmo	N.C.	3
06030131	Venzone	I	1
06030132	Verzegnis	I	1
06030133	Villa Santina	I	1
06030134	Villa Vicentina	N.C.	4
06030135	Visco	N.C.	3
06030136	Zuglio	I	1
06030137	Forgaria nel Friuli	I	1

GORIZIA e provincia

Codice ISTAT	COMUNE	Categoria secondo la classificazione precedente D.M. 11 gennaio 1982	Nuove zone sismiche ai sensi dell'Ordinanza 3274
06031001	Capriva del Friuli	N.C.	3
06031002	Cormons	N.C.	3
06031003	Doberdò del Lago	N.C.	3
06031004	Dolegna del Collio	II	2
06031005	Farra d'Isonzo	N.C.	3
06031006	Fogliano Redipuglia	N.C.	3
06031007	Gorizia	N.C.	3
06031008	Gradisca d'Isonzo	N.C.	3
06031009	Grado	N.C.	4
06031010	Mariano del Friuli	N.C.	3
06031011	Medea	N.C.	3
06031012	Monfalcone	N.C.	4
06031013	Moraro	N.C.	3
06031014	Mossa	N.C.	3
06031015	Romans d'Isonzo	N.C.	3
06031016	Ronchi dei Legionari	N.C.	4
06031017	Sagrado	N.C.	3
06031018	San Canzian d'Isonzo	N.C.	4
06031019	San Floriano del Collio	N.C.	3
06031020	San Lorenzo Isontino	N.C.	3
06031021	San Pier d'Isonzo	N.C.	4
06031022	Savogna d'Isonzo	N.C.	3
06031023	Staranzano	N.C.	4
06031024	Turriaco	N.C.	4
06031025	Villesse	N.C.	3

ALLEGATO 1

TRIESTE e provincia

Codice ISTAT	COMUNE	Categoria secondo la classificazione precedente D.M. 11 gennaio 1982	Nuove zone sismiche ai sensi dell'Ordinanza 3274
06032001	Duino-Aurisina	N.C.	4
06032002	Monrupino	N.C.	4
06032003	Muggia	N.C.	4
06032004	San Dorligo della Valle	N.C.	4
06032005	Sgonico	N.C.	4
06032006	Trieste	N.C.	4

PORDENONE e provincia

Codice ISTAT	COMUNE	Categoria secondo la classificazione precedente D.M. 11 gennaio 1982	Nuove zone sismiche ai sensi dell'Ordinanza 3274
06093001	Andreis	II	2
06093002	Arba	I	1
06093003	Arzene	II	2
06093004	Aviano	II	2
06093005	Azzano Decimo	N.C.	3
06093006	Barcis	II	2
06093007	Brugnera	II	2
06093008	Budoia	II	2
06093009	Caneva	II	2
06093010	Casarsa della Delizia	II	2
06093011	Castelnovo del Friuli	I	1
06093012	Cavasso Nuovo	I	1
06093013	Chions	N.C.	3
06093014	Cimolais	II	2
06093015	Claut	II	2
06093016	Clauzetto	I	1
06093017	Cordenons	II	2
06093018	Cordovado	N.C.	3
06093019	Erto e Casso	II	2
06093020	Fanna	I	1
06093021	Fiume Veneto	N.C.	3
06093022	Fontanafredda	II	2
06093024	Frisanco	I	1
06093025	Maniago	I	1
06093026	Meduno	I	1
06093027	Montereale Valcellina	II	2
06093028	Morsano al Tagliamento	N.C.	3
06093029	Pasiano di Pordenone	N.C.	3
06093030	Pinzano al Tagliamento	I	1
06093031	Polcenigo	II	2
06093032	Porcia	II	2
06093033	Pordenone	II	2
06093034	Prata di Pordenone	II	2
06093035	Pravisdomini	N.C.	3
06093036	Roveredo in Piano	II	2
06093037	Sacile	II	2
06093038	San Giorgio della Richinvelda	II	2
06093039	San Martino al Tagliamento	II	2
06093040	San Quirino	II	2

ALLEGATO 1

Codice ISTAT	COMUNE	Categoria secondo la classificazione precedente D.M. 11 gennaio 1982	Nuove zone sismiche ai sensi dell'Ordinanza 3274
06093041	San Vito al Tagliamento	II	2
06093042	Sequals	I	1
06093043	Sesto al Reghena	N.C.	3
06093044	Spilimbergo	II	2
06093045	Tramonti di Sopra	I	1
06093046	Tramonti di Sotto	I	1
06093047	Travesio	I	1
06093048	Valvasone	II	2
06093049	Vito d'Asio	I	1
06093050	Vivaro	II	2
06093051	Zoppola	II	2
06093052	Vajont	I	1

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamnto alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunte Lire 240.000, Euro 123,95 IVA incl. ogni n. 100 righe di circa 60 battute) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in lire o in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A.
Via privata OTO, 29 . . . . LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 . . . . UDINE

LIBRERIA CARDUCCI
Piazza XX Settembre, 16 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre . . . . PORDENONE

LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggiore, 31 . . . . TREVISO

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 . . . . TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. . . . . GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.a. (La Spezia)